PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 11

Modalità per la richiesta delle provvidenze

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo. Su di esse l'ente provinciale per il turismo competente per territorio, esprime, con deliberazione del comitato esecutivo, il proprio parere sull'opportunita' dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto ai fini dello sviluppo turistico della zona. Le domande debbono essere corredate del progetto di massima, della relazione tecnica illustrativa, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-11-modalita-per-la-richiesta-delle-provvidenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it